



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 17
codice misura	4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
codice tipo intervento	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroalimentare



3e57cf7b



## 1. Descrizione generale

### 1.1. Descrizione tipo intervento

Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole che consentano di:

- migliorare la redditività dell'impresa, condizione necessaria per potenziare la competitività dell'agricoltura;
- favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di commercializzazione;
- aumentare l'integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente;
- favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori;
- di favorire l'approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall'attività di allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili.

Il presente tipo di intervento si applica anche nell'ambito del Pacchetto giovani (Tipo di intervento 6.1.1).

### 1.2. Obiettivi

La sottomisura 4.1, tipo di intervento 4.1.1, contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area del FEASR:

2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

### 1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

## 2. Beneficiari degli aiuti

### 2.1. Soggetti richiedenti

- a) Agricoltori;
- b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

Tipo di Intervento 4.1.1 applicato nell'ambito del Pacchetto giovani:

- Giovani agricoltori che presentano domanda a valere sul Tipo di intervento 6.1.1 e scelgono questo intervento nell'ambito del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani)

### 2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

#### 2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1. possedere la qualifica di **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di **Coltivatore Diretto** (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
2. possedere **conoscenze e competenze professionali adeguate**. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:
  - a) **titolo di studio attinente le materie agrarie** o iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
  - b) **attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore)** finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato tecnico 11.1;



3e57cf7b



- c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:  
laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali).
- Per le lauree magistrali (già specialistiche):  
Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria).

3. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ai numeri 1. e 3. devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

Per le domande di adesione al tipo di intervento 4.1.1 applicato nell'ambito del Pacchetto giovani, valgono i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti nell'ambito del Tipo di intervento 6.1.1.

#### 2.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale;
- d) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.

L'elenco dei comuni montani è riportato nell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani").

Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).

Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avvallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato tecnico 11.2;

- e) non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.



3e57cf7b



Per le domande di adesione al Tipo di Intervento 4.1.1 applicato nell'ambito del Pacchetto giovani, valgono i criteri di ammissibilità dell'impresa previsti nell'ambito del Tipo di intervento 6.1.1.

### 3. Interventi ammissibili

#### 3.1. Descrizioni interventi

- 1) Interventi di **miglioramento fondiario**: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti (compresi reimpianti e rinnovi) di colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli);
- 2) **Costruzione di fabbricati** per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
- 3) **Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati** per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
- 4) Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica;
- 5) **Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto**;
- 6) **Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali con esclusione degli investimenti finanziabili nell'ambito del Tipo di Intervento 411 "Riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera" (Focus Area 5D).**
- 7) **Acquisto di macchine e attrezzature**;
- 8) **Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione):**
  - a) **Investimenti per l'agricoltura di precisione**
  - b) **Attrezzature per l'agricoltura conservativa**
  - c) **Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari:**
    - i. **Dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l'inquinamento durante tale operazione**
    - ii. **Dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari**
    - iii. **Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM**
      - **Atomizzatori a tunnel con pannelli recuperatori**
      - **Atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta**
      - **Atomizzatori con diffusori multipli orientabili**
      - **Barre irroratrici con campana antideriva**
      - **Barre irroratrici con ugelli antideriva e distribuzione assistita mediante manica d'aria.**
  - d) **Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici**
  - e) **Attrezzature per il diserbo meccanico localizzato**
  - f) **Attrezzature per la distribuzione e l'interramento dei liquami zootecnici.**  
**Intervento ammissibile esclusivamente nel caso in cui il Tipo di Intervento 411 sia applicato nell'ambito del Pacchetto giovani.**
  - g) **Sistemi per il miglioramento del benessere degli animali (ventilazione, raffrescamento, illuminazione, gestione dell'acqua di abbeveraggio, condizioni di stabulazione.**
  - h) **Automazione operazione di mungitura con sistemi di controllo in continuo della qualità del latte**
  - i) **Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari**
- 9) **Investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire da:**
  - i. **fonti agro-forestali**
  - ii. **fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico)**
  - iii. **reflui provenienti dall'attività aziendale.**
- 10) **Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde; Intervento non ammissibile nel presente bando.**
- 11) **Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti;**



3e57cf7b



- 12) Investimenti finalizzati alla difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
- 13) Investimenti in hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché allacciamento alla rete.
- 14) Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

La tabella contenente gli interventi ammissibili è riportata nell'Allegato tecnico 11.3.

### 3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.
2. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa in termini di aumento del Reddito Operativo.

Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tale parametro economico, l'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda possono essere valutati attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri qualitativi che rappresenti, in termini di spesa prevalente, l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- miglioramento della qualità delle produzioni;
- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere degli animali;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto;
- introduzione di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo come definite per il criterio di priorità 5.1.
- svolgimento di attività a finalità tecnico-scientifica e didattica (esclusivamente per istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario abilitati alla partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale del Veneto ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. 5 agosto 2014, n. 21).

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante non certificata.

Per PLV certificata si fa riferimento a:

- sistemi di qualità riconosciuta di cui ai Tipi di intervento 3.1.1 e 3.2.1: prodotti DOP-IGP-STG prodotti agricoli e alimentari, DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV).
- certificazioni volontarie di prodotto.

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, deve essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento. L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto



3e57cf7b



tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica) e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori. Con riferimento all'adeguamento alle norme comunitarie di nuova introduzione, queste non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 17, comma 6. del Reg. UE n. 1305/2013 per il quale il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare nuovi obblighi imposti dal diritto dell'Unione, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui tali obblighi diventano obbligatori per l'azienda agricola. I parametri qualitativi utilizzati per la dimostrazione dell'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo.

Il PA deve essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e disponibile sul sito di AVEPA. L'applicativo presenta una versione standard e una versione semplificata. La versione semplificata può essere utilizzata per la redazione dei piani aziendali:

- che prevedono investimenti fino a 200.000 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa), oppure
- nei casi in cui il rapporto tra il valore della spesa per gli investimenti richiesta a contributo (IVA esclusa) e la Produzione Standard totale dell'azienda sia inferiore a 3, oppure
- nei casi in cui l'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda sia assicurato mediante il miglioramento di parametri qualitativi secondo le disposizioni sopra riportate.

Il PA contiene le seguenti sezioni:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  2. il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
  3. le previsioni economiche e finanziarie;
  4. la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto aziendale (in termini economici e/o qualitativi).
3. Sono ammessi investimenti che:
- a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate al precedente punto 2.;
  - b) rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
  - c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda;
  - d) riguardano prodotti agricoli previsti dall'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
4. Sono ammissibili gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni:
- a) la produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo; l'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda compreso quello della famiglia agricola (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato. Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale, compreso quello della famiglia agricola, viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.
  - b) rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
  - c) non utilizzo, per la produzione di energia, di biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta);



3e57cf7b



- d) per gli investimenti in impianti la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa deve essere utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 40% di quella prodotta;
- e) per gli impianti di sola produzione di energia termica deve essere rispettata un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.
5. Nell'ambito delle sistemazioni idraulico-agrarie, gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:
- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
  - gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
  - mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).
6. Sono esclusi dal contributo di cui alla presente misura gli acquisti di fabbricati:
- a) fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;
  - b) da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
  - c) da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società;
  - d) in ambito familiare e tra soggetti parenti e affini fino al 2° grado.
7. Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere installati su fabbricati, tettoie o serre.
8. Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare:
- un risparmio energetico pari ad almeno il 15% rispetto alla situazione ex ante, come previsto dagli indirizzi procedurali generali, e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. oppure
  - un risparmio di consumo energetico pari ad almeno il 15% rispetto alla situazione ex-ante, per la produzione di frigorifici necessarie al condizionamento delle celle.
- Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato. Condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'investimento è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, come documentato dalla iscrizione in catasto o dal certificato di agibilità. Non sono oggetto di contributo, quindi, gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione.
- Gli edifici, inoltre, devono essere dotati, nella situazione ante investimento, di sistema di climatizzazione.
9. Gli interventi di bonifica dell'amianto non devono derivare da prescrizione emessa da autorità pubblica.
10. Rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3.

### 3.3. Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

- 1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 3) deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, i parametri qualitativi, di cui al paragrafo 3.2 numero 2., utilizzati per la dimostrazione dell'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
- 4) deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, le condizioni previste al paragrafo 3.2, numero 4.

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e



3e57cf7b



targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.

#### 3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature.

Nel caso il Tipo di intervento 4.1.1 sia applicato nell'ambito del Pacchetto giovani, durante il periodo di realizzazione del Piano Aziendale di cui al Tipo di intervento 6.1.1, che intercorre fra la data di approvazione del decreto di concessione e la data della domanda di saldo per la chiusura del pacchetto giovani, l'impresa non può beneficiare di ulteriori aiuti a valere sul Tipo di intervento 4.1.1.

#### 3.5. Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software descritti nel paragrafo 3.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

#### 3.6. Spese non ammissibili

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.7;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- 6) acquisto di terreni;
- 7) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 8) acquisto di diritti all'aiuto;
- 9) acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- 10) acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- 11) investimenti finanziabili nell'ambito della OCM vitivinicola;
- 12) investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento nel settore dell'olio d'oliva;
- 13) realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;
- 14) acquisto di fabbricati da procedura fallimentare.

#### 3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono i seguenti:

- i. sette mesi, per l'acquisto di attrezzature
- ii. diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura
- iii. ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti, il termine per la realizzazione corrisponde, comunque, a quello previsto ai precedenti punti (ii.) o (iii).

Nel caso il Tipo di Intervento 4.1.1 sia applicato nell'ambito del Pacchetto giovani:



3e57cf7b





- gli investimenti devono essere conclusi entro il termine previsto per il completamento del Piano Aziendale di cui al Tipo di intervento 6.1.1.
- gli investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, devono essere conclusi entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento del giovane agricoltore beneficiario dell'intervento.

### 3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

## 4. Pianificazione finanziaria

### 4.1. Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 4.1.1, l'importo messo a bando è pari a € 46.000.000,00 di cui:

- 26.000.000,00 € a valere sulla Focus Area 2A
- 20.000.000,00 € a valere sulla Focus Area 2B.

Viene prevista la predisposizione di specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo relativo alla Focus Area 2A.

Per accedere alla graduatoria per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (come indicata nell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani")
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale.

### 4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Tipologia di beneficiario	Investimenti per la trasformazione/commercializzazione*		Altri investimenti	
	Zona montana	Altre zone	Zona montana	Altre zone
- Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento** - Giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. N) del Reg. UE 1305/2013 che presentano domanda per il sostegno all'insediamento nell'ambito del Pacchetto Giovani	40%	40%	60%	50%
Altre imprese agricole	40%	40%	50%	40%

\*Per trasformazione si intende: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo. Non vengono considerate trasformazione le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Per commercializzazione si intende: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione,



3e57cf7b



e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

\*\* Il periodo viene calcolato alla data di pubblicazione del bando. Al fine del riconoscimento della percentuale di contributo, il giovane conduttore deve possedere tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.2.1.

#### 4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa massima ammissibile è pari a:

- 600.000,00 €/impresa, nell'arco di quattro anni.
- 1.200.000,00 €, nell'arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e 15.000 € nelle altre zone. Al di sotto di tali importi, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.

#### 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). In particolare il capitolo 14 del PSR 2014-2020 "Informazioni sulla complementarità", paragrafo 14.1.1 "Settore ortofrutticolo" e "Settore apicoltura" dispone che la demarcazione tra gli investimenti finanziati con il PSR e con l'OCM verta sull'applicazione del principio "no double funding" che assicura che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da diversi fondi comunitari.

#### 4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

### 5. Criteri di selezione

#### 5.1. Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a punti 40 dei quali almeno 30 devono essere raggiunti con il Criterio di priorità 5.1.1 "Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo".

Per il Tipo di Intervento 4.1.1 inserito nel Pacchetto Giovani, si applicano i criteri di priorità e i punteggi relativi al Tipo di intervento 6.1.1.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

**1) Principio di selezione 4.1.1.1: Tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013; soggetti che non hanno ricevuto contributi nelle misure 4 e 6; qualificazione professionale)**

Criterio di priorità 1.1	Punti
<b>1.1.1</b> Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	8



<b>1.1.2</b> Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	6
--	---

 **criterio di assegnazione:**

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, i requisiti relativi all'età e al momento dell'insediamento devono essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando.

<b>Criterio di priorità 1.2</b>	Punti
<b>1.2.1</b> Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	6
<b>1.2.2</b> Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	5
<b>1.2.3</b> Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agrario	4
<b>1.2.4</b> Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente altri settori.	3
<b>1.2.5</b> Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente altri settori o diploma di tecnico professionale attinente il settore agrario	2
<b>1.2.6</b> Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente altri settori o in possesso di qualifica professionale attinente il settore agrario	1

 **criterio di assegnazione dell'attinenza al settore agrario, forestale, veterinario:**

Per le lauree triennali:

- Lauree appartenente alle classi L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

- Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-07 (Biotecnologie agrarie).

Per il titolo di studio quinquennale:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario; diploma di istituto secondario di secondo grado attinente altri settori.

Per il diploma di tecnico professionale attinente il settore agrario:

- Diploma quadriennale regionale di tecnico professionale in materia agraria (Quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF)

Per la qualifica professionale in materia agraria:

- Diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario o qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF)

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

<b>Criterio di priorità 1.3</b>	Punti
<b>1.3.1</b> Impresa con presenza di giovani coadiuvanti di età non superiore ai 40 anni iscritti all'INPS da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.	2



3e57cf7b



**2) Principio di selezione 4.1.1.2: Fascia di età del beneficiario**

criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 18 e 30 anni alla data di pubblicazione del bando	3
2.1.2 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 31 e 40 anni alla data di pubblicazione del bando	2
2.1.3 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 41 e 50 anni alla data di pubblicazione del bando	1

 Criterio di assegnazione:

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

**3) Principio di selezione 4.1.1.3: Qualità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2 certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema)**

criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	7
3.1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	5
3.1.5 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	3
3.1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	5
3.1.4 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	3
3.1.6 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <= 55% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	2

 Criterio di assegnazione

- Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore.
- Con esclusione delle produzioni vitivinicole, la percentuale va calcolata rapportando la produzione sottoposta a controllo con la produzione totale aziendale per tale prodotto/prodotti. Per le produzioni vegetali, il calcolo della produzione aziendale viene effettuato moltiplicando la superficie coltivata rilevabile in fascicolo aziendale, per la resa media dei disciplinari di produzione ovvero, in assenza, per le rese determinate ai fini degli interventi previsti dal D.L.gs 102/2004. Per gli allevamenti, si fa riferimento alla BDN.
- Per le produzioni DOP-IGP vini (DOC, DOCG, IGT), la percentuale va calcolata con riferimento alla produzione aziendale oggetto di rivendicazione, rispetto alla produzione totale, riportate nella dichiarazione unificata vitivinicola presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) nella campagna precedente e l'investimento deve essere connesso alla medesima produzione.
- Nel caso di interventi qualificati come "struttura agricola produttiva" (ai sensi dell'art. 44 della LR n.11/2004 e degli atti di indirizzo approvati con DGR 3178/2004 e s.m.i., lett. d), punto 3), il punteggio



3e57cf7b



viene attribuito solo se la connessione con la produzione certificata sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune.

- Prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e vini DOP-IGP (DOC, DOCG e IGT): devono essere registrati nello specifico registro dell'Unione europea (DOOR per i prodotti agricoli e alimentari ed E-BACCHUS per i vini).
- Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.
- Sistema di qualità QV e sistemi di qualità nazionali (SQNPI ed SQNZ): il produttore deve essere inserito nel rispettivo regime di controllo qualità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Produzione di latte "Alta Qualità" (DM 185/91): è assimilata a certificazione volontaria di prodotto ed il produttore deve essere iscritto nei registri tenuti presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08 e s.m.i..

Criterio di priorità 3.2	Punti
3.2.1 Azienda con certificazione volontaria di sistema	1

#### Criterio di assegnazione

- Certificazioni volontarie di sistema: il produttore deve presentare la relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato e l'investimento deve essere connesso al sistema certificato;

#### 4) Principio di selezione 4.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Impresa con il 100% della SAU situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	8
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAU situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D) - Applicato esclusivamente per la graduatoria riservata alle zone montane	7
4.1.3 Impresa con il 100% della SAU situata in aree rurali intermedie (Aree C)	6
4.1.4 Impresa con il 75% della SAU situata in aree rurali intermedie (Aree C)	5

#### Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Per le imprese con almeno il 51% della SAU in area D, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2, cumulando alla superficie in area D la superficie ricadente in area C.

Per le imprese con almeno il 51% della SAU in area C, è consentito conseguire la soglia dei criteri 4.1.3 e 4.1.4, cumulando alla superficie in area C la superficie ricadente in area D. Si fa riferimento alla SAU condotta dall'impresa alla data di presentazione della domanda.

Criterio di priorità 4.2	Punti
4.2.1 Impresa in zona montana con altitudine media della SAT superiore a 1200 m slm	7
4.2.1 Impresa in zona montana con altitudine media della SAT compresa tra 600 m slm e 1200 m slm	6

#### Criterio di assegnazione

Altitudine: valore medio calcolato sui terreni del fascicolo aziendale situati in territorio veneto

Impresa in zona montana: impresa in possesso dei requisiti di ammissibilità alla riserva finanziaria per la zona montana

Criterio di priorità 4.3	Punti
4.3.1 Impresa con pendenza media della SAT superiore al 35%	2
4.3.2 Impresa con pendenza media della SAT compresa tra 20% e 35%	1

#### Criterio di assegnazione

Pendenza: valore medio calcolato sui terreni del fascicolo aziendale situati in territorio veneto

Criterio di priorità 4.4	Punti
4.4.1 Investimenti prevalentemente finalizzati alla gestione dei reflui effettuati da	2



3e57cf7b



impresa zootecnica con più del 75% della SAU in Zone Vulnerabili Nitrati	
--	--

**Critero di assegnazione**

La prevalenza dell'investimento è valutata con riferimento alla spesa ammissibile a contributo.

<b>Criterio di priorità 4.5</b>	Punti
<b>4.5.1 Impresa con almeno il 50% della SAU aziendale situata in Aree Interne)</b>	1

**Critero di assegnazione**

Almeno il 50% della SAU dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

**5) Principio di selezione 4.1.1.5: Investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico**

<b>Criterio di priorità 5.1</b>	Punti
<b>5.1.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo</b>	44

**Critero di assegnazione**

Il punteggio viene attribuito secondo la gradazione di priorità attribuita agli investimenti sulla base della tabella e della metodologia seguenti:

		Grandi colture	Ortofrutta	Floro vivaismo	Vitivinicolo oleicolo	Lattiero caseario	Carne
1	Miglioramento fondiario		Frutteti: impianti (priorità strategica)			Miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)	Miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)
2	Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature		In zona montana (priorità alta) Serre e fungaie (priorità strategica)	Serre (priorità strategica)		In zona montana (priorità strategica)	In zona montana (priorità strategica)
3	Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature						
4	Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica						



3e57cf7b



		Grandi colture	Ortofrutta	Floro vivaismo	Vitivinicolo oleicolo	Lattiero caseario	Carne
5	Investimenti per l'eliminazione dell'amianto con contestuale sostituzione con altro materiale						
6	Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali						
7	Acquisto di macchine e attrezzature						
8	Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo						
9	Investimenti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, finalizzati all'autoconsumo	Tabacco (priorità strategica)					
10	Investimenti finalizzati al risparmio idrico	<b>Investimenti non ammissibili nel presente bando</b>					
11	Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti						
12	Investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni						
13	Investimenti in hardware e software ed allacciamenti in rete						

Priorità	Punteggio
Strategica (S) - ROSSO -	44
Alta (A) - ARANCIO -	30
Media (M) - GIALLO -	15
Bassa (B) - BIANCO -	0

**Altri settori.** Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

**Grandi colture:** per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, tabacco, sementi, piante da fibra, altro);

**Lattiero-caseario:** per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti comprese.

**Carne:** per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo e produzione uova.



3e57cf7b



Ai fini della assegnazione del punteggio di cui al criterio 5.1.1) Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti S: 40%,
- investimenti A: 25%,
- investimenti M: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

Punteggio=  $[0,4(X \text{ punti}) + 0,25(Y \text{ punti}) + 0,35(Z \text{ punti})]$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto;
2. per le aziende zootecniche gli investimenti per le foraggere prative sono da computarsi nei settori lattiero caseario e carne
3. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'"Acquisto di macchine e attrezzature", nel caso di acquisto di trattori, il punteggio di priorità è concesso se tali macchine risultano omologate e sono inserite in un progetto di investimento nel quale la spesa ammessa relativa a tali macchine incide per un valore inferiore al 50% della spesa ammessa complessiva.

Al solo fine dell'attribuzione della priorità di investimento di cui al criterio 5.1, gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume o della superficie del fabbricato produttivo in aderenza al quale viene effettuato l'ampliamento, sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione di fabbricati.

**Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica**

Ai fini dell'attribuzione a tale categoria di punteggio gli investimenti di ristrutturazione devono assicurare un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e l'osservanza dei valori limite di trasmittanza termica ( $U_w$ ) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. per le tipologie nello stesso definite.

#### 6) Principio di selezione 4.1.1.6: **Adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione**

criterio di priorità 6.1	Punti
6.1.1 Impresa aderente a organizzazione di produttori e loro associazioni	4

Criterio di assegnazione

Organizzazione di produttori (OP): come definita dall'art. 152 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le OP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le OP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): come definita dall'art. 156 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le AOP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

Il punteggio è attribuito se l'investimento è connesso al settore di operatività della OP/AOP



3e57cf7b





**8) Principio di selezione 4.1.1.8: Dimensione aziendale**

Critero di priorità 8.1	Punti
8.1.1 Dimensione economica aziendale compresa tra 12.000 e 250.000 euro di Produzione Standard nelle zone montane e tra 15.000 e 250.000 euro di Produzione Standard nelle altre zone	1

Critero di assegnazione

Valore unitario della produzione standard per tipologia di coltura/allevamento pubblicato dalla Rete di informazione contabile di CRA INEA per il numero di unità di produzione aziendale.

Le zone montane sono quelle riportate nell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani".

**5.2. Condizioni ed elementi di preferenza**

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

Nel caso il Tipo di Intervento 4.1.1 sia inserito nell'ambito del Pacchetto giovani: si applica quanto previsto nel medesimo paragrafo dell'intervento 6.1.1.

**6. Domanda di aiuto****6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA, entro 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA.

Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per impresa.

**6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano Aziendale;
2. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
3. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature:
  - per le tipologie rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: report di stampa prodotto dall'applicativo "Costo massimo di riferimento delle macchine agricole" attestante la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (potenza, massa, capacità, larghezza di lavoro e numero di elementi) e il costo massimo della macchina/attrezzatura.
  - per le tipologie non rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo, a valere sul presente bando, per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;
5. segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di



3e57cf7b



eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, tali documenti devono essere presentati entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.

6. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale.

Casi particolari:

- qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
  - Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;
  - Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'ultimo anno fiscale, potrà:
    - a) utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del Piano aziendale;
    - b) utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2020, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
    - c) Le imprese costituite nell'anno 2021 e nel 2022, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
      - a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2021, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
      - b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con il PSR alle aziende preesistenti successivamente al 1 gennaio 2014.
7. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area.
8. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, altri impianti);
9. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i.. Tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie.
13. dichiarazione che gli interventi di bonifica dell'amianto non derivano da prescrizione emessa da autorità pubblica;



3e57cf7b



14. copia delle fatture o bollette energetiche finalizzate alla dimostrazione del consumo di energia nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda (per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili)
15. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;
16. ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione comprovante il punteggio richiesto deve contenere, se del caso:
  - a) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per la certificazione QV, i sistemi di qualità nazionali (SQNPI e SQNZ), le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema e per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; per queste ultime, nel caso in cui il prodotto certificato sia derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, l'attestazione deve essere prodotta dalla struttura di trasformazione;
  - b) per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
  - c) perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica ( $U_w$ ) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine dell'attribuzione alla specifica categoria di punteggio);
  - d) documentazione comprovante l'introduzione di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la dichiarazione del produttore di essere in attesa del rilascio della certificazione ENAMA/ENTAM con l'indicazione della data di presentazione della relativa richiesta;
  - e) ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità 5.1.1 "Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo" relativo al macrointervento 8 "Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo", documentazione rilasciata dal costruttore o venditore atta a dimostrare le caratteristiche tecniche di tali macchine e attrezzature

I documenti indicati ai numeri da 1 a 15 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 16., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

Tipo di Intervento 4.1.1 applicato nell'ambito del Pacchetto giovani. Vale quanto previsto per l'intervento 4.1.1 con le seguenti specifiche:

- a) la documentazione indicata al numero 4., se non presente in allegato alla domanda, deve essere presentata ad AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un tecnico abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti. In ogni caso, copia della richiesta del permesso di costruire presentata in comune dovrà essere trasmessa all'ufficio di AVEPA entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione. Nel caso di mancata presentazione di quest'ultima documentazione nei termini sopra previsti, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
- b) la documentazione indicata al numero 5., se non presente in allegato alla domanda, deve essere presentata ad AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune.



3e57cf7b



## 7. Domanda di pagamento

### 7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali AVEPA.

### 7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "indirizzi procedurali" del PSR e dai manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- b) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...). Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'Avepa prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo.
- c) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al documento di "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

## 8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

## 9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

